

180



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria e delle Marche



Il Soprintendente archivistico e bibliografico dell'Umbria e delle Marche

VISTI gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera b), del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*;

VISTA la nota n. 952/34.22.07 del 01.03.2016 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante in relazione all'archivio;

RITENUTO che l'archivio privato dell'Istituzione Uomini di Nidastore riveste interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d.lgs 42/2004 e s. m. i. per i motivi sotto specificati;

DICHIARA

che l'archivio privato dell'Istituzione degli Uomini di Nidastore

costituito da: circa venti metri lineari

di proprietà: Istituzione Uomini di Nidastore, Frazione Nidastore, 9 Arcevia

detenuto: Istituzione Uomini di Nidastore, Frazione Nidastore, 9 Arcevia

conservato: Sede dell'Istituzione Uomini di Nidastore, Frazione Nidastore, 9 Arcevia

è di interesse storico particolarmente importante e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni per i seguenti motivi:

L'archivio conserva interessante documentazione a partire dal 1761 relativa all'Istituzione Uomini di Nidastore, oggi ente privato e giuridicamente riconosciuto, che trae origine dall'attribuzione dei beni feudali di Raniero Ranieri de Oddis, rimasti liberi dopo la sua uccisione. Dai documenti si evince la storia di un lungo contenzioso con il Comune di Rocca Contrada per il possesso di tali beni e di una transazione che definì la conclusione della controversia riconoscendo a Nidastore il diritto di sfruttare le terre in cambio di un censo annuale, in grano, dovuto a Rocca Contrada. Il censo fu riscattato nel 1883 ed eliminò ogni dipendenza economica dal Comune. Nel corso del sec. XIX i beni dell'Istituzione aumentarono per l'acquisto di terre vendute all'asta dal demanio, fino a comprendere anche possedimenti già appartenenti all'Abbazia di S. Lorenzo in Campo. La gestione dei beni di origine feudale ebbe una propria connotazione giuridica nello statuto Metodo perpetuo approvato nel 1819 che sancì la proprietà non comunitativa degli stessi beni riconoscendola agli Uomini di Nidastore e la destinazione a "pubblico stabilimento di beneficenza". I prodotti, da statuto, dovevano, infatti, essere venduti esclusivamente alla popolazione di Nidastore ad un prezzo inferiore a quello corrente e impiegando il ricavato a vantaggio della popolazione. L'Istituzione, quindi, si governò autonomamente con scarsi controlli

pubblici, suscitando spesso ricorsi da parte dei cittadini. Nel 1883 il prefetto impose all'Amministrazione comunale di provvedere alla regolarizzazione dell'Istituzione e, nel 1885, il governo riconobbe come amministratore il Comune di Arcevia, respingendo un ricorso dell'Istituzione. L'archivio, utile per lo studio della storia locale marchigiana, ha una consistenza di circa venti metri lineari e conserva registri dei consigli dal 1761, registri dei componenti l'assemblea generale, documentazione amministrativa - contabile relativa alla gestione dei beni, progetti relativi a lavori edili, inventari e protocolli.

Notifica in particolare a: Presidente dell'Istituzione Uomini di Nidastore dott. Gabrio Goffi

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni di seguito indicate, l'obbligo di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37, 43);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 4, e 31);
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127);
- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera d));
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
- consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);

e il divieto di:

- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
- far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Generale Archivi - Servizio II - Patrimonio archivistico, via Gaeta 8/a 00185 ROMA, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

- Notificata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento pervenuto alla Soprintendenza archivistica del il
- Relata di notifica del messo comunale pervenuta alla Soprintendenza archivistica del il
- Consegnata a mano da funzionario/impiegato della Soprintendenza archivistica del il

IL RICEVENTE
Firma
Qualifica
PRESIDENTE - PROTEMPORE



IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Mario Squadroni)
[Signature]

22 MAR 2016

Il presente provvedimento consente al destinatario di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 31, 35, 36 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, dalle disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 e del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.